

CONV 295/02

WG II 10

NOTA

| | |
|----------|---|
| del: | Segretariato |
| al: | Gruppo II |
| Oggetto: | Resoconto sommario della riunione del 17/9/02, presieduta dal Commissario António VITORINO |

La quarta riunione del Gruppo "Integrazione della Carta / adesione alla CEDU" si è tenuta il 17 settembre 2002, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30, sotto la presidenza del Commissario António Vitorino.

- I. Modalità e conseguenze di un'eventuale adesione della CE/dell'UE alla CEDU
– Primo dibattito (*cfr. doc. CONV 116/02, parte III*)

Tutti gli oratori si sono espressi a favore dell'adesione dell'Unione europea (tenuto conto dell'orientamento generale della Convenzione di sancire la personalità giuridica unica dell'Unione) alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) o, per lo meno, hanno sottolineato gli elementi a favore di siffatta adesione. In particolare, è stato rilevato che essa garantirebbe ai cittadini lo stesso grado di protezione dei diritti fondamentali di cui beneficiano già nei confronti degli Stati membri, che gli argomenti a favore dell'adesione potrebbero essere ancora più forti qualora la Carta fosse resa vincolante, in quanto ciò contribuirebbe ad assicurare uno sviluppo armonioso della giurisprudenza delle due Corti europee, e che l'adesione fungerà da legame tra la "piccola" e la "grande" Europa, mantenendo inalterata l'importanza politica del Consiglio d'Europa in questa materia.

La maggior parte degli oratori ha insistito sul fatto che l'adesione alla CEDU non dovrebbe costituire un'alternativa all'integrazione della Carta nei trattati, bensì un'iniziativa complementare avente l'effetto di aggiungere alla protezione fornita dalla Carta e dalla Corte di giustizia il controllo esterno assicurato dalla Corte europea. La situazione risulterebbe così analoga a quella in cui si trovano tutti gli Stati membri, i quali, da un lato, assicurano i diritti fondamentali mediante le loro costituzioni e, dall'altro, hanno aderito allo standard minimo internazionale della CEDU.

In tale contesto, tuttavia, sono stati sollevati due punti che richiedono un'attenzione particolare: da un lato, vari membri hanno rilevato che un'adesione alla CEDU non dovrebbe comportare un'estensione delle competenze dell'Unione in materia di diritti dell'uomo. A tale riguardo, alcuni oratori si sono detti persuasi che l'introduzione nel trattato di una base giuridica che si limiti ad abilitare l'Unione ad aderire alla CEDU non possa avere questo effetto; altri hanno osservato che si potrebbero comunque prevedere soluzioni tecniche per escludere questo rischio con assoluta certezza. D'altro canto, è stato sottolineato che un'adesione non deve pregiudicare le posizioni nazionali risultanti dal fatto che taluni Stati membri non hanno ratificato tutti i protocolli allegati alla CEDU o hanno formulato riserve nei confronti di quest'ultima.

Al termine del dibattito generale, proseguito dopo l'intervento del sig. Fischbach (cfr. più avanti) all'inizio del pomeriggio, il Presidente ha concluso sottolineando che occorre distinguere tra diversi livelli della problematica e che alla Convenzione compete semplicemente esaminare l'introduzione nel trattato di un'abilitazione costituzionale per l'adesione dell'Unione alla CEDU. In questa fase sarebbe opportuno chiarire che ciò non comporterà un'estensione delle competenze. Inoltre, occorrerebbe garantire la compatibilità tra l'adesione e l'integrazione della Carta in quanto testo vincolante; a tal fine parrebbe utile mantenere l'articolo 52, paragrafo 3 nella Carta. Per contro, il problema di stabilire a quali protocolli addizionali alla CEDU l'Unione debba aderire e quali eventuali riserve essa formulerebbe in caso di adesione alla CEDU non è di natura costituzionale e non dovrebbe essere affrontato dalla Convenzione; spetterebbe piuttosto al Consiglio, al momento opportuno, decidere al riguardo, all'unanimità, sulla base dell'abilitazione. Le riserve nazionali formulate dagli Stati membri resterebbero ad ogni modo intatte in caso di adesione, in quanto esse riguardano il diritto nazionale, mentre l'adesione riguarda esclusivamente il diritto dell'Unione.

In tale contesto, il Presidente si è mostrato scettico nei confronti dell'ipotesi di un'"adesione funzionale" - ipotesi menzionata da un membro del Gruppo ma respinta da altri - che implicherebbe la negoziazione, tra gli Stati membri e gli Stati del Consiglio d'Europa, di protocolli speciali alla CEDU e al trattato CE/UE, in virtù dei quali le istituzioni dell'Unione sarebbero sottoposte al controllo della Corte europea, senza tuttavia che la CE/UE stessa aderisca alla CEDU con personalità giuridica propria (cfr. la spiegazione contenuta nel doc. CONV 116/02, pagg. 25 e 26). Il Presidente ha sottolineato che non vede quali siano i vantaggi di siffatta soluzione, non prevista dagli esperti giuridici degli Stati membri riuniti in seno al Gruppo del CDDH (Comitato direttivo per i diritti dell'uomo) del Consiglio d'Europa, e che anzi presenterebbe degli inconvenienti, segnalati dal giudice Fischbach, in particolare a causa dell'assenza dell'Unione nel sistema di Strasburgo.

2. Audizione del sig. Marc Fischbach, giudice presso la Corte europea dei diritti dell'uomo

Il Gruppo ha ascoltato il sig. Marc Fischbach, giudice presso la Corte europea dei diritti dell'uomo, che si è pronunciato a titolo personale. In risposta ad alcuni quesiti posti dai membri del Gruppo, il sig. Fischbach ha fatto, tra l'altro, le osservazioni riportate in appresso.

Secondo il sig. Fischbach, un'adesione della CE/UE alla CEDU non pregiudicherebbe l'autonomia del diritto dell'Unione. In effetti, la missione della Corte europea è unicamente quella di pronunciarsi sul rispetto degli obblighi risultanti dalla CEDU. La Corte non interpreta il diritto nazionale degli Stati contraenti, e pertanto non interverrebbe nemmeno nell'interpretazione del diritto dell'Unione, materia su cui la Corte di giustizia resterebbe l'arbitro supremo. Così come per gli atti degli Stati contraenti, in caso di violazione della CEDU la Corte non sarebbe competente nemmeno per annullare gli atti dell'Unione, né per prescrivere o suggerire misure concrete onde rimediare alla violazione constatata; la scelta di siffatte misure competerebbe unicamente alle istituzioni dell'Unione. Inoltre, conformemente al principio di sussidiarietà, nell'applicazione della CEDU a fattispecie concrete, la Corte europea lascia alle parti contraenti opportuni margini discrezionali, il che le consentirebbe di tener conto anche delle specificità del diritto dell'Unione.

Pertanto, in caso di adesione, il rapporto tra la Corte europea dei diritti dell'uomo e la Corte di giustizia delle Comunità europee non potrebbe essere definito di tipo "gerarchico", in quanto ciascuna delle due Corti si pronuncerebbe esclusivamente nel proprio ambito giuridico, senza interferire su quello dell'altra; la Corte europea agirebbe semplicemente come organo giurisdizionale più specializzato, ed eserciterebbe soltanto un controllo esterno supplementare riguardo al rispetto della CEDU. Il suo ruolo lascerebbe totalmente invariate l'autorità e l'importanza della Corte di giustizia, così come non ha diminuito quelle delle Corti costituzionali o delle Corti supreme nazionali, che rispettano pienamente i diritti fondamentali e restano libere, d'altro canto, di superare lo standard minimo fissato dalla CEDU.

Secondo il sig. Fischbach, l'adesione dell'Unione alla CEDU, che consentirebbe alla Corte di giustizia di applicare direttamente la CEDU, potrebbe anche rafforzare il ruolo della Corte di giustizia nello sviluppo della protezione dei diritti fondamentali in Europa e aumentare l'influenza di tale Corte sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Se può apparire importante definire il ruolo della Corte di giustizia in un futuro trattato costituzionale dell'Unione, il sig. Fischbach non vede motivo, anche in caso di adesione alla CEDU, di riservare in tale trattato un posto esplicito alla Corte europea, visto che si tratta di un'istituzione esterna al diritto dell'Unione.

Il sig. Fischbach si è detto soddisfatto dell'attuale formulazione dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta e ha sottolineato l'importanza di tale formulazione, grazie alla quale gli osservatori del Consiglio d'Europa hanno potuto esprimere soddisfazione per il testo della Carta in seno alla precedente Convenzione. Ha confermato che, a suo parere, i principi giuridici che emergono da tale clausola sono sufficientemente chiari. La loro attuazione comporterà ciò nondimeno alcune difficoltà, che sono tuttavia inevitabili quando ci si sforza di assicurare uno sviluppo armonioso della giurisprudenza delle due Corti e che, pertanto, esistevano già prima della Carta. Tuttavia, con la graduale estensione delle competenze dell'Unione a settori particolarmente sensibili dal punto di vista dei diritti fondamentali, segnatamente nell'ambito del terzo pilastro, esse potrebbero aumentare

ulteriormente. Di fronte a queste difficoltà, che possono presentarsi già adesso - in particolare quando la Corte di giustizia deve pronunciarsi prima che su una determinata questione esista una giurisprudenza della Corte europea - l'adesione dell'Unione alla CEDU fungerebbe da "rete di sicurezza", in grado di ridurre al minimo eventuali divergenze giurisprudenziali e di correggerne gli effetti. Questa soluzione appare tanto più raccomandabile in quanto, nell'ipotesi di un'integrazione della Carta ai trattati, il numero dei casi deferiti alla Corte di giustizia e concernenti i diritti fondamentali potrebbe aumentare in seguito a un'adesione, così come del resto quello dei casi deferiti alla Corte europea. Secondo il sig. Fischbach, tuttavia, questo aumento e le difficoltà pratiche che potrebbero derivarne non devono far dimenticare che tutto ciò è soltanto la conseguenza di un rafforzamento della protezione dei diritti fondamentali. Tale rafforzamento, essendo ottenuto attraverso un controllo esterno, contribuisce ad aumentare ulteriormente la credibilità del sistema dell'Unione.

Secondo il sig. Fischbach, un'adesione dell'Unione alla CEDU non modificherebbe in alcun modo la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri. Il sistema di Strasburgo, che considera le competenze come un dato di fatto, accetterebbe tale ripartizione così com'è, come una questione interna all'Unione e ai suoi Stati membri; la Corte europea non eserciterebbe alcuna interferenza, in quanto essa rientra esclusivamente nell'ambito del diritto dell'Unione. Per risolvere casi concreti sottoposti alla Corte europea e nei quali non è chiaro se di una presunta violazione della CEDU sia responsabile l'Unione o uno dei suoi Stati membri, il sig. Fischbach ha fatto riferimento al meccanismo del "secondo convenuto" sviluppato dal Comitato direttivo per i diritti dell'uomo (CDDH) del Consiglio d'Europa (cfr. documento di lavoro n. 8 del sig. Vitorino). In virtù di questo meccanismo, uno Stato membro convenuto avrebbe la possibilità di invitare l'Unione a unirsi al procedimento in qualità di "seconda parte convenuta" qualora ritenga che la causa chiami in gioco la responsabilità dell'Unione, e viceversa. In caso di violazione della CEDU, la sentenza della Corte europea sarebbe resa nei confronti delle due parti convenute considerate solidalmente, senza pronunciarsi sulla ripartizione delle responsabilità fra di esse. Parimenti, in fase di esecuzione della sentenza, spetterebbe unicamente all'Unione e agli Stati membri determinare la ripartizione delle responsabilità tra l'Unione e lo Stato convenuto.

Il sig. Fischbach ha espresso perplessità riguardo alle proposte volte a istituire una procedura di rinvio o di consultazione tra la Corte europea e la Corte di giustizia, sia in caso di adesione che come alternativa a quest'ultima. Tra gli inconvenienti legati a tali formule ha citato in particolare il notevole prolungamento dei termini di giudizio nelle cause pendenti nonché il conseguente squilibrio tra l'Unione e gli Stati membri, le cui Corti supreme non hanno la facoltà di consultare la Corte europea. Il sig. Fischbach ha inoltre confermato che tra la Corte europea e la Corte di giustizia si tengono regolarmente riunioni informali d'informazione, ma non giudica né necessario né opportuno istituire consultazioni tra le due Corti aventi come unico obiettivo quello di consentire loro di trovare un accordo o di influenzarsi reciprocamente in merito alla risoluzione di cause pendenti.

Interrogato sulla proposta di un'adesione cosiddetta « funzionale » (ossia la negoziazione, tra gli Stati membri e gli Stati del Consiglio d'Europa, di protocolli speciali alla CEDU e al trattato CE/UE, in virtù dei quali le istituzioni dell'Unione sarebbero sottoposte al controllo della Corte europea, *senza tuttavia che la CE/UE stessa aderisca alla CEDU con personalità giuridica propria*), il sig. Fischbach ne ha esaminato i vantaggi, pur ritenendo che essa sarebbe fonte di inconvenienti e di complicazioni, in quanto sembra difficilmente conciliabile con i principi sui quali si fonda il sistema di Strasburgo, in particolare quello della garanzia collettiva. Infatti, se l'Unione in quanto tale non facesse parte del sistema, nell'ambito della Corte non vi sarebbe un giudice eletto per conto dell'Unione che « rappresenti » il diritto dell'Unione. Nel sistema della Convenzione, la presenza del giudice cosiddetto « nazionale » è invece essenziale, in quanto apporta ai lavori della Corte una competenza specifica nel campo del diritto messo in causa nell'istanza. Tale competenza appare ancora più cruciale in caso di adesione dell'Unione, viste la specificità del diritto comunitario / dell'Unione e la necessità di assicurare uno sviluppo armonioso di tale diritto con la CEDU. Inoltre, l'assenza in seno alla Corte di un giudice eletto per conto dell'Unione potrebbe di per sé causare un problema di autorità e di legittimità delle sentenze pronunciate contro quest'ultima. Analogamente, in caso di adesione « funzionale » l'Unione non sarebbe rappresentata in sede di Comitato dei ministri quando quest'ultimo sorveglia l'esecuzione delle sentenze, mentre una siffatta rappresentanza è necessaria per l'esercizio di questa funzione e, nel caso particolare dell'Unione, dovrebbe servire anche a fornire al Comitato chiarimenti circa le competenze limitate dell'Unione (cfr. il punto precedente).

3. Integrazione della Carta nei trattati:

- esame di alcuni adattamenti tecnici alle disposizioni orizzontali della Carta

Per quanto riguarda eventuali adattamenti all'articolo 51, paragrafi 1 e 2, si è delineato un consenso a favore di alcuni lievi adattamenti, secondo gli orientamenti emersi dal documento di lavoro n. 14 del sig. MacCormick e dall'audizione del sig. Piris (cfr. doc. n. 13), onde chiarire senza la minima ambiguità che una Carta integrata ai trattati non modificherebbe la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri.

Si è altresì delineato un consenso per il mantenimento di una clausola di rinvio che disciplini tutti i diritti della Carta che trovano origine nel trattato CE. La redazione definitiva di una siffatta clausola di rinvio, che attualmente figura all'articolo 52, paragrafo 2 della Carta, non può essere determinata in questa fase, in quanto essa dipenderà dall'architettura del trattato costituzionale che la Convenzione dovrà elaborare.

Quanto all'articolo 52, paragrafo 3 della Carta, è stato chiesto di chiarire nella relazione finale il senso da attribuire a questa disposizione e in particolare al rapporto tra la prima e la seconda frase. A questo proposito alcuni membri del Gruppo e il Presidente, nelle sue conclusioni, hanno rilevato che, se in virtù dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta il significato e la portata dei diritti della Carta corrispondenti ai diritti garantiti dalla CEDU sono uguali a quelli conferiti dalla Convenzione, l'aggiunta della seconda frase nell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta è necessaria per chiarire che tale articolo non impedisce l'esistenza di una protezione più estesa nel diritto dell'Unione, nonché nelle disposizioni della Carta che pur essendo fondate sulla CEDU si spingono oltre quest'ultima, in quanto l'acquis dell'Unione rappresenta già un passo avanti rispetto alla CEDU (esempi: articoli 47 e 50 della Carta).

Infine, è stato chiesto al Gruppo di formulare una clausola supplementare, che attualmente manca, per completare l'articolo 52 della Carta, relativa agli articoli della stessa che non trovino fondamento né nei trattati né nella CEDU. In quest'ottica, una siffatta clausola potrebbe fondarsi sulla giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alle tradizioni costituzionali degli Stati membri e accentuare inoltre la distinzione operata nella Carta tra diritti e principi.

In risposta a tale richiesta, taluni membri hanno dichiarato in generale di essere disposti ad esaminare la possibilità di elaborare una formula concernente la relazione tra la Carta e le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, mentre altri partecipanti si sono detti non convinti dell'esistenza di una lacuna nelle disposizioni orizzontali, e hanno osservato in particolare che la Carta è più chiara rispetto a quanto potrebbe esserlo la fonte delle tradizioni costituzionali, che una clausola di rinvio non sarebbe possibile poiché all'infuori della Carta non esistono testi di riferimento che riassumano le tradizioni costituzionali comuni, e che sarebbe inammissibile voler modificare il senso della Carta inserendo una clausola orizzontale supplementare. Concludendo su questo punto, il Presidente si è mostrato aperto alla ricerca di una soluzione. Ha tuttavia sottolineato che non si può andare contro la prassi attuale della Corte, descritta dal giudice Skouris, che consiste nell'ispirarsi liberamente alle tradizioni costituzionali comuni rifiutando l'approccio del minimo comune denominatore. Ha aggiunto che occorre tenere presenti anche i diritti fondamentali basati su altre fonti, ad esempio altri strumenti giuridici, e che, se la differenza tra diritti e principi è consolidata nella Carta, la precedente Convenzione ha deciso di non definire nei dettagli le conseguenze giuridiche di tale distinzione ma di lasciare questo compito alla giurisprudenza.

Alcuni membri hanno chiesto che la relazione del Gruppo si esprima anche sull'utilità di sottolineare, nel caso di un'eventuale integrazione della Carta, l'importanza delle spiegazioni del Praesidium sul testo della stessa.

4. Audizione del sig. Vassilios Skouris, giudice presso la Corte di giustizia delle Comunità europee.

Nella sua relazione introduttiva (cfr. documento di lavoro n. 19) e in risposta ad alcuni quesiti posti dai membri del Gruppo, il sig. Skouris, che si è espresso a titolo personale spiegando che nell'ambito della Corte di giustizia si è svolto un dibattito sulle questioni di cui si occupa il Gruppo ma che in questa fase non vi è una posizione ufficiale, ha fatto tra l'altro le osservazioni riportate in appresso:

Secondo il sig. Skouris, l'integrazione della Carta non potrebbe modificare la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri, se si ha cura di adattare opportunamente le clausole orizzontali dell'articolo 51, paragrafo 2 e dell'articolo 52, paragrafo 2 della Carta come proposto nell'ambito del Gruppo.

Il sig. Skouris ha ricordato che, *de lege lata*, la Corte ha recentemente giudicato conforme ai principi generali del diritto l'attuale sistema delle vie di ricorso per quanto riguarda il controllo della legalità degli atti delle istituzioni. Ha aggiunto che, *de lege ferenda*, si potrebbe prevedere una modifica del sistema attuale. Secondo il giudice, l'istituzione di un "Verfassungsbeschwerde" (ricorso costituzionale speciale) comunitario non rappresenterebbe la soluzione più idonea, né sarebbe auspicabile consentire a privati cittadini di impugnare un atto regolamentare solo quando non esiste una via di ricorso appropriata a livello nazionale. Qualora si optasse per una modifica, si dovrebbe modificare l'articolo 230, paragrafo 4 del TCE il cui rigore è stato criticato, piuttosto che l'articolo 234 del TCE, in quanto il sistema del rinvio pregiudiziale funziona in modo soddisfacente. Il giudice ha altresì precisato che sebbene il Mediatore europeo svolga una funzione estremamente rispettata, non è un organo giurisdizionale e non potrebbe quindi svolgere un ruolo di « filtro » sottoponendo procedimenti individuali alla Corte di giustizia. Infine il sig. Skouris ha reputato auspicabile che la Corte eserciti il suo controllo sugli atti delle istituzioni secondo condizioni uniformi, a prescindere dalla materia in questione, e ha osservato che non è facile accettare che, nell'ipotesi di una Carta vincolante o di un'adesione alla CEDU, venga mantenuto il controllo giurisdizionale ristretto previsto nell'ambito del terzo pilastro, pur sottolineando che non gli spetta, nella sua qualità di giudice, formulare proposte su questo punto al potere costituente.

Il sig. Skouris ha confermato che l'adesione alla CEDU non è in generale in conflitto con l'autonomia del diritto comunitario. A suo avviso non sarebbe irragionevole se, a seguito dell'adesione, la Corte di giustizia perdesse il monopolio di statuire su eventuali violazioni della CEDU da parte di un atto comunitario. Il sig. Skouris ha osservato che l'interpretazione talvolta data al parere 2/94 della Corte è frutto di un malinteso; in realtà la Corte non avrebbe problemi ad accettare un controllo esterno che deriverebbe dall'adesione alla CEDU.

Secondo il sig. Skouris, l'adesione della CE/UE alla CEDU non inciderà sulla ripartizione delle competenze tra la CE /UE e gli Stati membri se la base giuridica da stabilire a tal fine si limiterà a disciplinare unicamente il problema dell'adesione. A suo parere, la Corte di Strasburgo, in seguito ad un'adesione, non dovrà deliberare su altre questioni di diritto comunitario come quelle inerenti alla ripartizione delle competenze; a questo proposito ha fatto riferimento alle soluzioni tecniche proposte che consentirebbero di evitare una siffatta situazione.

Secondo il sig. Skouris non si dovrebbe sopravvalutare il rischio di un eventuale conflitto tra le decisioni delle due Corti europee, dato che la Corte di giustizia è sempre stata, e continuerà ad essere, molto attenta alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Per questa ragione il sig. Skouris non giudica opportuno stabilire nel trattato i rispettivi ruoli delle due Corti, né disciplinare le relazioni tra le stesse, anche in caso di integrazione della Carta; in tale contesto egli si è detto contrario all'istituzione di un rinvio da parte della Corte di giustizia alla Corte di Strasburgo, che complicherebbe e appesantirebbe smisuratamente i procedimenti dinanzi alla Corte.

Il sig. Skouris ha confermato che la Corte, per definire i principi generali del diritto in materia di diritti fondamentali, si ispira alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Ha sottolineato che le tradizioni costituzionali comuni non rappresentano una fonte diretta del diritto comunitario e non vincolano pertanto la Corte in quanto tali; esse rappresentano piuttosto una fonte di ispirazione. La Corte non deve pertanto discernere e trasporre meccanicamente nel diritto comunitario il minimo comune denominatore delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri bensì ispirarsi a quest'ultime, valutandole più liberamente, per fissare il livello di protezione adeguato per l'ordinamento giuridico della Comunità. A suo avviso, nell'eventualità di un'integrazione della Carta non si dovrebbe più ricorrere ai principi generali e, di conseguenza, alle tradizioni costituzionali comuni in quanto fonte « concorrente ed equivalente » dei diritti fondamentali, ma solo in quanto fonte sussidiaria e complementare, consentendo alla Corte di ricorrervi unicamente per colmare eventuali lacune nel testo della Carta.

Il sig. Skouris ritiene che l'articolo 52, paragrafo 3 della Carta, integrata nel trattato, confermerebbe la prassi attuale della Corte di giustizia che consiste nel seguire l'interpretazione data alla CEDU dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e non dovrebbe implicare un cambiamento di tale soddisfacente prassi della Corte di giustizia. Secondo il sig. Skouris, dall'articolo 52, paragrafo 2 della Carta scaturisce il principio secondo il quale i diritti già sanciti nel trattato CE e recepiti dalla Carta sarebbero disciplinati dal trattato CE come *lex specialis* e la giurisprudenza esistente relativa a tali diritti resterebbe in vigore. Interrogato in termini generali sulla questione se la Carta è redatta in maniera sufficientemente chiara, il sig. Skouris ha risposto che anche se « tutto è perfettibile » l'attuale testo della Carta è accettabile e che, sebbene la situazione attuale garantirebbe certamente una maggiore libertà alla Corte di giustizia, personalmente si sentirebbe più a suo agio ad operare nell'ambito di un quadro normativo scritto dei diritti fondamentali quale quello fornito dalla Carta.